

Rape

3865/18

TRIBUNALE DI AVELLINO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO per

La d.ssa Raffaella Sannino, nata ad Ottaviano (NA) il 04/05/1971 e residente in Mercogliano alla via Nazionale n. 362, C.F.: SNNRFL71E44G190M, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, in Avellino alla via Francesco Guarini n. 69 (ex 33) presso e nello studio dell'avv. Rosangela De Feo che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato, ad ogni effetto di legge, al presente ricorso e che indica, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi degli artt. 125, 1° co., c.p.c., le comunicazioni e notificazioni, ai sensi degli artt. 133, 3° comma, 134, 3° comma, 136 e 176, 2° comma cpc così come modificati dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2 della Legge 28 dicembre 2005 n. 263 e succ. integr. e mod, il numero di fax 0825/39112, nonchè il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: rosangela.defeo@messaggipec.it, *ricorrente*

CONTRO

- 1)Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di seguito MIUR, in persona del Ministro p. t., C.F.: 80185250588, con sede viale Trastevere n. 76/a 00153 Roma, elett.te domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma – 00186 - alla via dei Portoghesi n. 12,
- 2)Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p. t., via Ponte della Maddalena n. 55, Napoli elett.te domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli – 80100 - alla via Armando Diaz n. 11,
- 3)Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, in persona del Dirigente p. t., via Giuseppe Marotta n. 14, 83100 Avellino, elett.te domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli – 80100 - alla via Armando Diaz n. 11

NONCHE'

- 4)i signori inseriti nei posti da uno a nove della graduatoria del personale amministrativo che hanno prodotto domanda per svolgere le funzioni di D.S.G.A. per l'anno scolastico 2018/2019 nell'Ambito della Provincia di Avellino allegata alla nota del 29/08/2019 del MIUR Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino

E

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 OTT. 2018
OGGI

- 5)l'Istituto Comprensivo Statale "T. Tasso" di Bisaccia, in persona del Dirigente p. t., con sede in Bisaccia (AV) alla via Roma snc, elett.te domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli – 80100 - alla via Armando Diaz n. 11
- 6)la sig.ra Concetta Procaccino, domiciliata per la funzione presso l'Istituto Comprensivo Statale "T. Tasso" di Bisaccia, in persona del Dirigente p. t., con sede in Bisaccia (AV) alla via Roma snc,
- 7)l'Istituto Comprensivo Statale di Pratola Serra, in persona del Dirigente p. t., con sede in Pratola Serra (AV) alla via Saudelle n. 24, elett.te domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli – 80100 - alla via Armando Diaz n. 11
- 8)sig.ra Marilena Lembo, domiciliata per la funzione presso l'Istituto Comprensivo Statale di Pratola Serra, in persona del Dirigente p. t., con sede in Pratola Serra (AV) alla via Saudelle n. 24
- 9)l'Istituto Comprensivo Statale "F. De Santis" di Caposele, in persona Dirigente p. t., con sede in Caposele (AV) alla via Pianello snc, elett.te domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli – 80100 - alla via Armando Diaz n. 11
- 10)sig.ra Serafina Monteverde, domiciliata per la funzione presso l'Istituto Comprensivo Statale "F. De Santis" di Caposele, in persona Dirigente p. t., con sede in Caposele (AV) alla via Pianello snc,
- 11)l'Istituto Comprensivo Statale Cardito "P.S. Mancini" di Ariano Irpino, in persona del Dirigente p. t., con sede in Ariano Irpino (AV) alla via Cardito snc, elett.te domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli – 80100 - alla via Armando Diaz n. 11
- 12)sig.ra Roberta De Cicco domiciliata per la funzione presso l'Istituto Comprensivo Statale Cardito "P.S. Mancini" di Ariano Irpino, in persona del Dirigente p. t., con sede in Ariano Irpino (AV) alla via Cardito snc,
- tutti soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto ad ottenere la nomina a facente funzioni di D.S.G.A. e/o per l'accertamento della violazione di detto diritto e conseguente istanza di risarcimento dei danni.



PREMESSA IN FATTO

a) la ricorrente è Assistente Amministrativo a tempo indeterminato con sede di ruolo presso il Liceo Scientifico "P.S. Mancini" di Avellino;

b) la stessa, laureata in Lettere moderne con il vecchio ordinamento, è titolare fin dal 2010 della cd. "seconda posizione economica": "La posizione economica consente di individuare, in aggiunta ai compiti già previsti dagli specifici profili professionali, attività lavorative caratterizzate da autonomia operativa, per svolgere ulteriori e più complesse mansioni." (fonte: sito MIUR, Argomenti e servizi, Scuola, Assunzioni e posizioni economiche, Posizioni economiche personale ATA): segnatamente ex art. 4, 1° comma Accordo Nazionale del 12/03/2009, "Nell'ambito delle modalità definite secondo quanto indicato al comma 2, il personale titolare della seconda posizione economica è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica."

La ricorrente, pertanto, ha svolto servizio nel profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (d'ora in poi DSGA) da allora e fino al 28/08/2018 per diversi periodi sostituendo il DSGA titolare assente nelle scuole ISS De Luca e P.S. Mancini, entrambe di Avellino;

c) anche per l'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente ha presentato al MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Uff. VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, la domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale ATA per le funzioni di DSGA;

d) in data 26/07/2018 il medesimo Ufficio, Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino, ha pubblicato l'elenco dei posti disponibili dopo i movimenti per l'anno scolastico 2018/2019 (doc. 1) dal quale risultava che nella provincia di Avellino c'erano n. 11 posti disponibili per le funzioni di DSGA;

e) in data 20/08/2018 il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Uff. VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino ha emesso la convocazione per il personale interessato a svolgere le funzioni di DSGA, convocando, appunto, gli interessati per il giorno 22/08/2018 per la scelta del posto: a questa convocazione era allegata una graduatoria del personale amministrativo che ha prodotto domanda per svolgere le funzioni di DSGA per l'anno scolastico 2018/2019 nella quale la ricorrente era collocata al 7° posto con un punteggio di 37,34 (doc. 2).



Detto interpellò del 22/08/2018 verbalmente e ad iniziativa della dirigente Rosa Grano, è stato aggiornato poiché, è stato detto, pendeva un non meglio precisato reclamo;

f) la successiva convocazione è stata fissata per il 31/08/2018 e la ricorrente nella graduatoria allegata all'avviso di convocazione per questa seduta è risultata occupare il posto n. 10 sempre con il punteggio di 37,34 (doc. 3);

g) dall'originario elenco dei posti disponibili (cfr. documento sub n. 1) ne sono stati sottratti (e sull'illegittimità di tali esclusioni meglio *infra*) n. 6 e così sono stati nominati per lo svolgimento delle funzioni di DSGA per l'anno scolastico 2018/2019 nella Provincia di Avellino gli iscritti ai primi 4 posti della graduatoria pubblicata con l'avviso di convocazione per il 31/08/2018 e, per l'assenza della d.ssa Antonietta De Luca, terza in graduatoria, oltre che del dott. Mario Grauso, 7° in graduatoria, il 6° nominativo, d.ssa Rita Borrelli (doc. 4): la ricorrente, quindi, anche quest'anno è stata esclusa da tali nomine;

h) l'espletamento delle funzioni di DSGA attribuisce, è circostanza nota e notoria, un punteggio che anno per anno si somma a quello precedente consentendo così al titolare di scalare la graduatoria.

A ciò si aggiunga che attualmente il MIUR, tenuto conto della ormai cronica mancanza di personale, dovrebbe predisporre un concorso per l'accesso alla figura del DSGA (L. 205/201, art. 1, comma 605, cd. Legge di Bilancio 2017) e i Sindacati spingono, è noto, perché dei posti che saranno messi a concorso (circa 2500) una consistente percentuale (50%) venga riservata agli "... assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi ..."; peraltro questi ultimi possono parteciparvi "... anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni." (L. 205/201, art. 1 comma 605): la ricorrente alla data di entrata in vigore della citata norma era in possesso di tutti i requisiti ma, in mancanza ancora attuale del bando, è necessario che la stessa consegua ulteriore anzianità di servizio al fine di non vedersi eventualmente esclusa dal medesimo concorso;

i) solo per questo motivo, quindi, la d.ssa Sannino ha accettato l'incarico di esercente funzioni di DSGA presso l'Istituto Manin di Roma in data 21/09/2018



rispondendo all'interpello di quell'Ufficio Scolastico presso il quale aveva presentato domanda di utilizzazione: ogni mattina, quindi, dovendo attendere ai suoi compiti di genitore separato di due figli adolescenti, deve partire da Mercogliano per raggiungere Roma per farvi rientro la sera.

Tutto ciò crea oltre al danno economico collegato ai necessari esborsi per effettuare il viaggio quotidiano (docc. 5, 6 e 7), un danno anche non patrimoniale rappresentato dalla imposta lontananza dalla famiglia e dalla fatica connessa a tali viaggi;

l) la ricorrente ha presentato in data 30/08/2018 un reclamo gerarchico avverso la graduatoria pubblicata il 29/08/2018 (doc. 8): a tutt'oggi non ha avuto nessuna risposta.

Del pari e in pari data la ricorrente ha formulato anche istanza di accesso agli atti (doc. 9): per questo adempimento è stata convocata il 17/10/2018 per il giorno 07/11/2018 (doc. 10) allorquando il termine per la proposizione del presente ricorso spira il 28/10/2018 e, quindi, perché domenica il 29/10/2018. **Alla luce di ciò, pertanto, non avendo potuto consultare tempestivamente i documenti annessi e connessi la formazione della graduatoria qui impugnata nonché quelli che hanno consentito di assegnare, senza tenere conto della graduatoria e in modo diverso dall'interpello del 31/08/2018, le sedi vacanti come individuate nella nota MIUR Ambito di Avellino del 29/07/2018, la d.ssa Raffaella Sannino si riserva espressamente il diritto di proporre ulteriori motivi di ricorso e/o specificare quelli già qui proposti, motivi che potranno desumersi dai documenti ai quali avrà accesso solo in data 07/11/2018, nonché di depositare le copie degli atti che saranno estratti solo in quella sede e in quella data.**

Tanto premesso, pertanto, è interesse della ricorrente impugnare e contestare la graduatoria pubblicata dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Uff. VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino in data 29/08/2018 perché illegittima e tutti gli atti ad essa prodromici e conseguenti e, quindi, il decreto di nomina e i conferimenti di incarico ai non legittimati nonché l'illegittima esclusione dalle sedi disponibili (cfr. documento sub n. 1) di alcune sedi che, invece, per quanto meglio appresso, dovevano essere messe a disposizione degli aventi diritto alla scelta: il tutto sulla base dei seguenti

MOTIVI



1) ILLEGITTIMA MODIFICA DELLA GRADUATORIA.

Come dimostrato (cfr. documenti sub nn. 2 e 3) la ricorrente nella graduatoria allegata alla convocazione per il 22/08/2018 occupava il 7° posto mentre in quella allegata alla convocazione per il 31/08/2018 occupava, a parità di punteggio, 37,34, il 10° posto: da questa seconda graduatoria sono stati attinti all'interpello del 31/08/2018 i nominativi per la copertura dei posti vacanti.

Ebbene in questa sede si impugna la modifica che ha fatto slittare la ricorrente dal 7° al 10° posto: come può verificarsi dalla consultazione della graduatoria allegata alla convocazione per il 31/08/2018 (cfr. doc. 3) la d.ssa Sannino è preceduta nella stessa da persone che hanno un punteggio ad ella inferiore.

Ciò è stato causato perché nel rideterminare e modificare la graduatoria comunicata con la nota del 20/08/2018 (cfr. documento sub n. 2) il MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Uff. VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Avellino ha dato una illegittima precedenza a chi risulta essere in possesso di una cd. laurea specifica, segnatamente giurisprudenza o economia e commercio o scienza dell'amministrazione, rispetto agli aspiranti che invece hanno una laurea diversa.

All'esito di ciò, pertanto, la ricorrente, laureata in Lettere Moderne, si è vista scavalcare da persone che hanno meno punti di lei ma sono in possesso di una cd. laurea specifica.

Ebbene l'applicazione di questo criterio è illegittima poiché nessuna norma né di legge né contrattuale consente di creare una graduatoria che riservi i primi posti a chi è in possesso della cd. laurea specifica scavalcando in questo modo chi, pur avendo più punti, manchi di questo requisito: la cd. laurea specifica viene valutata ai fini del punteggio complessivo di ogni iscritto nella graduatoria, cosa che è stata fatta anche dal MIUR Ambito di Avellino nel prospetto a firma della Dirigente Grano del 13/08/2018 (doc. 11), poiché questa laurea attribuisce *tout court* n. 12 punti. Ma questo è l'unico effetto privilegiato connesso al possesso di questo titolo di studio.

I 12 punti in più consentono già di affermare in graduatoria la differenza tra chi è in possesso di laurea specifica rispetto agli altri: non è possibile che a questo privilegio se ne sommi l'altro di collocazione privilegiata nella graduatoria a dispetto del punteggio conseguito parametrato a quello degli altri iscritti.



Applicando questo criterio, quindi, il MIUR Ambito di Avellino ha fatto sì che la d.ssa Sannino, che ha 34,37 punti, fosse scavalcata in graduatoria da:

- Carmine Genua: punti 25,83 e
- Rita Borrelli: punti 13,00.

Nel punteggio dei signori appena citati il possesso della laurea specifica già ha fatto la differenza perché questo è stato maggiorato *ab origine* di n. 12 punti.

La modifica apportata alla graduatoria, quindi, è illegittima: se ne chiede pertanto la riforma e/o revoca e/o declaratoria di nullità e/o annullabilità per sua manifesta illegittimità;

2)ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE IN GRADUATORIA ALLA D.SSA NICOLINA DI NITA.

La graduatoria qui impugnata colloca al n. 8 la d.ssa Nicolina Di Nita per la quale, però, l'Ufficio si è riservato "... l'accertamento circa titolarità 2^ posizione economica" (cfr. documento sub n. 3).

Le funzioni di DSGA possono essere svolte prioritariamente da assistenti amministrativi che abbiano la seconda posizione economica, che proprio per questa posizione percepiscono un'indennità annua, mentre i titolari della prima posizione economica possono svolgere queste funzioni solo in assenza dei primi e su incarico dei Dirigenti Scolastici.

Ebbene, nel caso in esame, la sig.ra Nicolina Di Nita è titolare della prima posizione economica come certificato dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma, IV Unità Operativa – Personale A.T.A. ed Educativo in data 19/09/2018 (doc. 12) e, quindi, in data addirittura posteriore all'assegnazione dell'ottavo posto nella graduatoria per le funzioni di DSGA da parte dell'Ambito Territoriale di Avellino dell'USR Campania: ma la circostanza doveva essere già nota al medesimo ultimo Ufficio citato poiché con la comunicazione del MIUR del 21/12/2017 inviata anche ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali degli USR Campania si è rappresentato che la sig.ra Di Nita era stata solo ammessa alla formazione per la cd. seconda posizione (doc. 13). Non aveva, quindi, ancora conseguito la stessa.

Ed infatti nel prospetto a firma della Dirigente Rosa Grano del 13/08/2018 (cfr. documento sub n. 11) alla Di Nita non si attribuisce il punteggio della titolarità della seconda posizione economica, n. 14 punti, ma solo quello di "inclusa nella graduatoria 2^ posizione economica", n. 8 punti, per un totale di 34,67 punti: averle



riconosciuto illegittimamente la seconda posizione economica ha fatto sì che a questi si aggiungessero altri n. 6 punti che le hanno consentito di raggiungere il punteggio complessivo di 40,67 che le ha consentito di scavalcare la ricorrente che, titolare effettiva della seconda posizione economica, nella medesima graduatoria ha 37,34 punti.

La Di Nito non è titolare di seconda posizione economica: devono, pertanto essere decurtati i punti in più, n. 6, che le sono stati attribuiti. La graduatoria, quindi, è illegittima e deve essere revocata e/o modificata, con ogni conseguenza di legge, anche perché la permanenza di questa situazione potrebbe danneggiare la ricorrente in caso di eventuale scorrimento della medesima graduatoria durante il corrente anno scolastico. Sul punto, quindi, e nel caso, la ricorrente si riserva espressamente un provvedimento cautelare;

3) ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLE SEDI VACANTI DELLA SEDE DI BISACCIA.

Come rappresentato nelle premesse in fatto, l'Ambito Territoriale di Avellino dell'USR Campania ha pubblicato il 26/07/2018 (cfr. documento sub n. 1) l'elenco relativo ai posti disponibili per le funzioni di DSGA dopo i movimenti: da questo elenco, originariamente costituito di n. 11 Istituzioni scolastiche, sono state escluse, al momento delle utilizzazioni, n. 6 sedi ovvero l'IC Tasso di Bisaccia, l'IC PS Mancini di Ariano Irpino, l'IC di Pratola Serra, l'IC Manzoni di Mugnano del Cardinale, l'IC Giovanni XXIII di Baiano e l'Istituto Comprensivo De Santis di Caposele: ed infatti le nomine sono state solo cinque (cfr. documento sub n. 4)

Ma se *nulla questio* per le sedi di Mugnano del Cardinale e Baiano poiché assegnate tempestivamente ad assistenti amministrativi interni titolari di Seconda Posizione Economica, le altre quattro esclusioni sono illegittime perché la sede vacante è stata assegnata a persone prive dei requisiti e/o all'esito di procedure illegittime.

Quanto a quest'ultimo aspetto, ci si riferisce espressamente alla soppressione della sede vacante dell'Istituto Comprensivo Statale "T. Tasso" di Bisaccia, per essere stata questa sede assegnata alla sig.ra Concetta Procaccino, titolare del posto assistente amministrativo preso la medesima Istituzione scolastica e titolare di prima posizione economica.

Ebbene, anche se ex art. 14 CCNI e successiva sequenza contrattuale, è possibile che il Dirigente Scolastico in assenza di DSGA e di titolare di Seconda Posizione



Economica possa incaricare per le funzioni di DSGA anche un assistente amministrativo interno titolare di Prima Posizione Economica, nel caso in esame tale individuazione è illegittima perché tardiva.

Infatti la nota del 08/08/2018 nell'Ambito Territoriale di Avellino dell'USR Campania (doc. 14) ha espressamente individuato quale termine perentorio (e l'espressione utilizzata "entro e non oltre" non lascia spazio ad altre interpretazioni) la data del 10/10/2018 per la comunicazione da parte dei singoli Dirigenti Scolastici dei decreti di incarico degli Assistenti Amministrativi individuati a svolgere le funzioni di DSGA: ebbene, nel caso in esame, invece, il decreto è stato protocollato, con il numero 3045, in uscita dall'Istituzione mittente in data 14/08/2018 (doc.15) ed è ovvio, quindi, che l'Ambito Territoriale di Avellino dell'USR Campania ha ricevuto questo decreto in un momento successivo alla sua spedizione da parte del mittente e, quindi e comunque, oltre il termine perentorio del 10/10/2018 indicato nella nota del 08/08/2018.

Questo conferimento di incarico, quindi, è illegittimo perché tardivo e, quindi, la sede vacante di Bisaccia doveva essere messa a disposizione dei legittimati alla scelta nell'adunanza del 31/08/2018;

4)ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLE SEDI VACANTI DELLA SEDE DI PRATOLA SERRA.

Allo stato e salve le precisazioni che potrebbero essere determinate dai documenti che saranno estratti dalla seduta fissata per l'accesso agli atti del 07/11/2018, si appalesa illegittimo per sua tardività anche il conferimento di incarico alla sig.ra Marilena Lembo ad iniziativa del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Pratola Serra.

Allo stato, infatti, non c'è prova che il Dirigente Scolastico dell'IC di Pratola Serra abbia comunicato all'Ambito Territoriale di Avellino il decreto di incarico di facente funzioni di DSGA all'Assistente Amministrativo Marilena Lembo nel termine perentorio del 10/10/2018 (cfr. documento sub n. 14): sul punto, valgano qui le medesime considerazioni già svolte sopra sub n. 3 che precede.

L'utilizzazione della d.ssa Lembo per le funzioni di DSGA a Pratola Serra è illegittima e, quindi, questo posto deve rientrare nell'elenco dei cd. posti disponibili (cfr. doc. n. 1) affinché possa essere scelto dagli aventi diritto come individuati nella graduatoria come risulterà all'esito di questa opposizione;



5) ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLE SEDI VACANTI DELLA SEDE DI CAPOSELE.

Originariamente presente nell'elenco dei posti disponibili comunicato con nota del Dirigente Rosa Grano del 26/07/2018 (cfr. documento sub n. 1) questa sede è stata esclusa dalla scelta dei convocati per il giorno 31/08/2018.

Successivamente si è verificato che la funzione di DSGA per l'Istituto Comprensivo Statale "F. De Santis" di Caposele è stata assegnata a tale Serafina Monteverde che non compare neanche nella graduatoria qui impugnata e che alla data del 27/05/2013 risulta essere ancora non di ruolo (doc. 16) mentre lo è per l'anno scolastico 2018/2019 allorquando è stata assegnata provvisoriamente, con provvedimento del 21/08/2018, all'IC di Caposele (doc. 17).

Ma proprio questo provvedimento di assegnazione provvisoria del 21/08/2018 rende illegittima la sua nomina a facente funzioni di DSGA per il medesimo Istituto: infatti sempre la nota del 08/08/2018 a firma della Dirigente Rosa Grano (cfr. documento sub n. 14) ha previsto che i Dirigenti Scolastici dovevano trasmettere all'Ambito di Avellino entro e non oltre il 10/10/2018 i decreti di nomina degli Assistenti Amministrativi che, titolari e/o in servizio presso la loro Istituzione Scolastica, si erano resi disponibili e, quindi, erano stati incaricati delle funzioni di DSGA.

Quindi, il Dirigente Scolastico dell'IC De Santis di Caposele doveva inviare obbligatoriamente all'Ambito di Avellino entro il 10/10/2018 il decreto con il quale incaricava delle funzioni di DSGA per il corrente anno scolastico la sig.ra Serafina Monteverde: ma questa è stata assegnata a questo istituto solo con il citato provvedimento del 21/08/2018 (cfr. documento sub n. 17).

Pertanto delle due l'una:

- o la Monteverde è stata incaricata per la funzione di DSGA solo dopo la sua assegnazione provvisoria a Caposele e quindi, dopo il 28/08/2018: ed in questo caso l'incarico è illegittimo perché tardivo,
- o la stessa è stata incaricata tempestivamente, e quindi entro il 10/10/2018 ma a quella data la stessa era in organico in altra scuola atteso che è stata provvisoriamente assegnata all'IC De Santis di Caposele solo con il provvedimento del 21/08/2018: e quindi, è stato violato il disposto ex art. 14, 1° e 2° comma, CCNL e successiva sequenza (doc. 18).



Qualunque sia la soluzione, in ogni caso il suo incarico alle funzioni di DSGA dell'IC De Santis di Caposele è illegittimo e, quindi, questa sede deve rientrare tra i posti disponibili alla scelta dei chiamati all'interpello.

Anche questo atto, quindi, deve essere annullato con ogni conseguenza di legge;

6) ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLE SEDI VACANTI DELLA SEDE DI ARIANO IRPINO.

Anche l'Istituto Comprensivo Statale Cardito "P.S. Mancini" di Ariano Irpino era originariamente inserito tra i posti disponibili (cfr. documento sub n. 1) ma è stato escluso al momento delle scelte all'interpello del 31/08/2018.

Anche per questa sede si è verificato successivamente che le funzioni di DSGA sono state affidate a tale Roberta De Cicco, non collocata nella graduatoria qui impugnata perché collocata al n. 19 del prospetto del 13/08/2018 a firma della Dirigente Rosa Grano (cfr. documento sub n. 11) con n. 4 punti per 8 anni di servizio come Assistente Amministrativo.

Il più volte richiamato art. 14 del CCNL prevede però che le funzioni di DSGA debbano essere svolte o da Assistenti amministrativi titolari dei Seconda Posizione Economica, e la sig.ra De Cicco dal prospetto del 13/08/2018 a firma della Dirigente Grano (cfr. documento sub n. 11) non ne risulta essere titolare, o da titolari di prima posizione economica, che non risulta allo stato, e fatte salve le riserve già formulate per l'accesso agli atti fissato per il 07/11/2018, essere posseduta dalla stessa De Cicco.

In ogni caso, anche qui valga l'obbligo di comunicazione del decreto di incarico di cui alla nota della Dirigente Grano del 08/08/2018 (cfr. documento sub n. 14) del quale allo stato e fatte salve le riserve già formulate per l'accesso agli atti fissato per il 07/11/2018 non si ha nessuna notizia.

Anche questo incarico, quindi si appalesa illegittimo e deve essere revocato con conseguente reintroduzioni della sede di Ariano Irpino tra i posti disponibili tra i quali gli aventi diritto avrebbero potuto scegliere all'interpello del 31/08/2018;

7) CONSIDERAZIONI FINALI.

- la ricorrente era collocata al 10° posto della graduatoria qui impugnata, quella allegata alla convocazione del 31/08/2018 (cfr. documento sub n. 3): ma questa è illegittima per quanto sopra sub n. 1 della narrativa che precede;

- due degli iscritti che la precedevano, sigg. Antonietta De Luca e Mario Grauso, non si sono presentati all'interpello del 30/08/2018;
- la d.ssa Di Nita per quanto esposto al punto 2) che precede non ha diritto al punteggio attribuitole ma sottratti i 6 punti in più che le sono stati attribuiti, arriva ad averne 34,67 (40,67-6) e, quindi, è collocata utilmente dopo la ricorrente che ne ha 37,42;
- dalle undici sedi disponibili originariamente previste n. 6 sono state escluse: ma qui è stato dimostrato che almeno quattro dovevano restare nella lista dei posti disponibili.

Alla luce di ciò, quindi, tenuto conto

- che la ricorrente deve occupare il 7° e non il 10° posto in graduatoria,
- dell'assenza all'interpello di due degli aventi diritto alla scelta
- tolto dalla graduatoria il nominativo della d.ssa Di Nito

la ricorrente sarebbe salita dal 10° al 7° posto.

Aggiungendo alle cinque sedi messe a disposizione le quattro illegittimamente escluse, all'interpello avrebbe potuto scegliere i primi nove della graduatoria: la ricorrente, pertanto, anche nel caso in cui si fossero comunque presentati gli assenti, Antonietta De Luca e Mario Grauso, avrebbe potuto scegliere la sua sede restando nella provincia di Avellino senza doversi onerare di trascorrere l'intero anno scolastico viaggiando per raggiungere Roma.

È evidente che tutto ciò ha creato e sta creando un gravissimo danno patrimoniale e non alla d.ssa Sannino che sostiene mensilmente una spesa di circa € 450,00 solo per il viaggio a e da Roma (cfr. documenti sub nn. 5, 6 e 7): a ciò si devono aggiungere i danni non patrimoniali, segnatamente il danno biologico e alla vita di relazione e i danni morali conseguenti, che la ricorrente sta subendo in conseguenza di questa situazione per il risarcimento dei quali fin da ora si propone specifica domanda con richiesta di quantificazione ex art. 1226 Cod. Civ.

Tanto premesso, la ricorrente, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

- 1) per quanto esposto nella narrativa che precede, accertare e dichiarare l'illegittimità della modifica della graduatoria del personale amministrativo che ha prodotto domanda per svolgere le funzioni di DSGA per l'anno scolastico 2018/2019 nella Provincia di Avellino che ha portato alla sostituzione della graduatoria allegata alla convocazione per il 22/08/2018 (cfr. documento sub n. 2) con quella allegata alla convocazione per il 31/08/2018 (cfr. documento sub n. 3),
- 2) per quanto esposto nella narrativa che precede, accertare e dichiarare che la d.ssa Di Nito non ha diritto al punteggio per la cd. Seconda Posizione Economica e, quindi, annullare la graduatoria qui impugnata per sua illegittimità / nullità / inefficacia;
- 3) accertata e dichiarata, per quanto esposto e provato ai punti 3), 4), 5) e 6) della narrativa che precede, l'illegittimità dei provvedimenti con i quali le sedi vacanti di Bisaccia, Pratola Serra, Caposele e Ariano Irpino come meglio sopra individuate, sono state assegnate al di fuori dell'interpello del 30/08/2018,
- 4) accertato e dichiarato, pertanto, che tali sedi non potevano essere escluse dall'elenco dei posti disponibili per l'effetto
- 5) dichiarare, previo accertamento, il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria e
- 6) dichiarare la illegittimità/nullità/inefficacia dell'interpello del 31/08/2018 e del conseguente decreto di nomina per lo svolgimento delle funzioni di DSGA emesso in pari data nonché di ogni atto ad essi prodromico, connesso e conseguente, con nuova messa a disposizione agli aventi diritto dei posti disponibili che, all'esito, risulteranno essere stati illegittimamente assegnati, in ogni caso,
- 7) per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento delle istituzioni e amministrazione resistenti e disporre l'assegnazione alla ricorrente del posto reso disponibile di titolare di funzione di DSGA al quale ha diritto,
- 8) accertata e dichiarata l'illegittimità del comportamento delle istituzioni e amministrazioni resistenti, condannare i resistenti, ciascuno per la responsabilità che sarà accertata all'esito, al risarcimento in favore della ricorrente dei danni



patrimoniali, corrispondenti almeno agli esborsi che la d.ssa Sannino deve sostenere per raggiungere quotidianamente la sede di lavoro a Roma e non patrimoniali, segnatamente del danno biologico e alla vita di relazione e dei danni morali che la ricorrente sta subendo in conseguenza di questa situazione che potranno essere quantificati anche ex art. 1226 Cod. Civ. e/o in via di giustizia;

IN VIA ISTRUTTORIA:

9) si chiede che vengano ammessi tutti i mezzi di prova documentale qui offerti

10) si chiede di ammettere i mezzi di prova che, resi necessari delle opposte eccezioni, domande e deduzioni, saranno ritualmente e tempestivamente richiesti,

11) tenuto conto che l'accesso agli atti è stato fissato per il 07/11/2018 e, quindi, oltre il termine fissato per l'utile proposizione del presente ricorso, questa parte si riserva espressamente il diritto di depositare alla udienza di discussione note integrative e/o ulteriore documentazione, sopravvenuta al deposito del presente ricorso, a suffragio delle domande già proposte

12) ordinare a tutte le Istituzioni resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

In ogni caso con il favore di compenso e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA *ex lege* ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di controversia di lavoro, la ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF pari ad € 22.071,00 (doc. 18).

Si producono:

- 1) elenco dei posti disponibili per l'anno scolastico 2018/2019;
- 2) convocazione del 20/08/2018 per il 22/08/2019 e allegata graduatoria;
- 3) convocazione del 29/08/2018 per il 31/08/2019 e allegata graduatoria;
- 4) decreto del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Avellino del 31/08/2018;
- 5) abbonamento AIR Avellino;
- 6) abbonamento per viaggi in treno;
- 7) abbonamento ATAC Roma per la metropolitana;
- 8) reclamo gerarchico con ricevuta di presentazione a mezzo PEC;
- 9) istanza di accesso agli atti con ricevuta di presentazione a mezzo PEC;



- 10) convocazione per l'accesso agli atti per il giorno 07/11/2018;
- 11) prospetto a firma della Dirigente Grano del 13/08/2018;
- 12) certificato del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma, IV Unità Operativa – Personale A.T.A. ed Educativo in data 19/09/2018;
- 13) comunicazione del MIUR del 21/12/2017;
- 14) nota del 08/08/2018 nell'Ambito Territoriale di Avellino dell'USR Campania;
- 15) decreto di nomina Prot. 3045 del 14/08/2018;
- 16) graduatoria al 27/05/2013;
- 17) provvedimento del 21/08/2018 per le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2018/2019;
- 18) articolo 14 CCNL;
- 19) dichiarazione dei redditi della ricorrente.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura allegata al presente ricorso,

PREMESSO

tutto il contenuto della narrativa che precede,

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento e sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari unita alla impossibilità per l'istante di individuare la residenza degli eventuali controinteressati,;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente.

RILEVATO, INFINE, CHE

- questa forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA



affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti dei nove nominativi inseriti nella graduatoria del personale amministrativo che ha prodotto domanda per svolgere le funzioni di DSGA per l'anno scolastico 2018/2019 allegata all'avviso di convocazione del 29/08/2018 per il 31/08/2018 (cfr. documento sub n. 3) che precedono la ricorrente attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "i nove nominativi inseriti nella graduatoria del personale amministrativo che ha prodotto domanda per svolgere le funzioni di DSGA per l'anno scolastico 2018/2019 allegata all'avviso di convocazione del MIUR Ambito Territoriale di Avellino del 29/08/2018 per il 31/08/2018" (cfr. documento sub n. 3)
- e) testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Avellino, li 29 ottobre 2018

Avv. Rosangela De Feo

